



	<p style="text-align: center;"><b>Istituto Comprensivo BRUINO</b> Piazza Donatori di Sangue, 1 - 10090 - BRUINO - TO Tel: 011.9094470 C.F. 95565680014 cod. meccanografico TOIC837002 <a href="http://www.icbruino.edu.it">www.icbruino.edu.it</a> <a href="mailto:toic837002@istruzione.it">toic837002@istruzione.it</a> <a href="mailto:toic837002@pec.istruzione.it">toic837002@pec.istruzione.it</a></p>	
---	--	---

Circ. n. 87

Bruino, 31 marzo 2022

All'attenzione del personale docente e ATA

All'attenzione delle famiglie

IC BRUINO

**OGGETTO: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 marzo 2022**

Lo stato di emergenza nazionale, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e più volte prorogato, termina il 31 marzo 2022. Con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 vengono progressivamente riviste le disposizioni relative all'uso delle certificazioni verdi e, a partire dal 1° aprile 2022, gradualmente eliminate le restrizioni attualmente in vigore.

Tuttavia, è bene precisare che la cessazione dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per tale ragione, in aggiunta alle misure precauzionali di carattere generale il protocollo di sicurezza dell'Istituto Comprensivo di Bruino richiede l'osservanza di alcune disposizioni che non hanno cessato la loro efficacia.

A tal riguardo, anche alla luce delle recenti disposizioni del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, si ritiene utile riepilogare le principali istruzioni operative ed organizzative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus da attuarsi all'interno dell'istituto:

1. per l'accesso alle strutture scolastiche, ad esclusione degli studenti, è per tutti necessario il possesso del c.d. *green pass base*;
2. è previsto l'utilizzo costante dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico durante la permanenza nei locali scolastici, ad eccezione dello svolgimento delle attività sportive. Solo nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo "Gestione dei casi di positività") è prescritto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall'ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età;
3. non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
4. la disposizione dei banchi all'interno delle aule dovrà rispettare quanto previsto dal protocollo di sicurezza ed osservare il distanziamento di 1 metro;
5. in generale è comunque raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale

- di almeno un metro;
6. gli ambienti comuni ed i laboratori dovranno essere sempre opportunamente e approfonditamente igienizzati, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

Con il fine di favorire l'attività didattica in presenza, a partire dal 1 aprile è prevista una gestione semplificata dei contatti di casi di positività in ambito scolastico, che si riassume come segue:

### **Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia**

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	Fino a tre casi di positività	Con almeno quattro casi di positività
Bambini	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva.	Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19
Personale scolastico che presta servizio nella sezione	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

### **Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado**

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Infine, per il personale della scuola, dal 1 maggio 2022, salvo nuovi interventi normativi, decadrà l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione da parte di tutti.

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Maurizio Giacone  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dgl 39/93)